

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA E CUSTODIA PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI CESENA

Premesso

- Che Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A. a Socio Unico (di seguito denominata FOR) è la società che gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena (di seguito denominato MOI) con delibera comunale n. 67 del 12/04/2006;

Visto

- Quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della convenzione per la concessione in gestione del MOI tra il Comune di Cesena e FOR;
- Quanto previsto dall'art. 9 del regolamento di mercato vigente al momento della presente scrittura;

ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la concessione del servizio di guardiania e custodia – con mezzi e personale del concessionario – all'interno del MOI e del servizio di minime manutenzioni e riparazioni elettriche, meccaniche ed idrauliche necessarie alla funzionalità del MOI.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste:

- b)• nell'organizzazione e nell'esecuzione di tutte le attività di controllo sistematico degli accessi, di persone e mezzi, previste agli ingressi del Mercato;
- c)• nel controllo e sicurezza passiva della struttura a mezzaa mezzo impianti forniti da FOR;
- d)• nella gestione del servizio pesa pubblica;
- e)• nell'esazione di corrispettivi di accesso e/o di pesa pubblica se e quando stabiliti da FOR;
- f)• nella collaborazione al servizio di gestione dell'emergenza incendi e infortuni secondo quanto previsto dal piano sicurezza di FOR;
- g)• nell'effettuazione di minime manutenzioni e riparazioni elettriche, meccaniche ed idrauliche necessarie alla funzionalità del MOI.

Relativamente all'attività di controllo accessi si specifica quanto segue:

Le vie d'accesso al MOI sono attualmente tre: una al lato EST del MOI (N. 1 – Via Dismano) e due al lato OVEST (N. 2 - Autoporto fra bar e Via Del Commercio; N. 3 – fra bar e frigorifero). Gli ingressi 1 e 2 vanno presidiati da un operatore che presti la propria opera in maniera continuativa, oltre al controllo di tutti gli altri varchi d'ingresso già in essere, il mattino dalle 4,00 alle 8,00 e il pomeriggio dalle 14,45 alle 16,00 ed inoltre durante l'apertura del mercato per il servizio nservizio notturnoservizio notturno di facchinaggio nei giorni feriali dalle 21,30 alle 05,30 e nei festivi dalle 19,30 alle 05,00

Il servizio dovrà essere effettuato con turnazione trimestrale degli operatori.

Sarà compito del responsabile legale della Ditta assegnataria, o di un suo delegato da comunicare a F.O.R. – e con essa concordato, occuparsi dell'organizzazione dei turni relativi ai due ingressi in maniera tale da garantire efficienza, continuità del servizio, rispetto degli orari di servizio assegnati nonché la presenza del personale addetto al fine di garantire il servizio minimo di custodia della struttura mercatale.

Inoltre sarà suo compito verificare le procedure adottate dagli addetti per gli ingressi e mantenere la relazione periodica con gli uffici F.O.R.

I controlli dovranno essere svolti secondo le prescrizioni di FOR; sarà compito del responsabile legale della Ditta assegnataria, o di un suo delegato da comunicare a FOR – e con essa concordato:

a) controllare sistematicamente persone e mezzi che accedono al MOI o vi transitano per qualsiasi motivo con particolare riferimento alle modalità di accesso informatizzato delle seguenti categorie:

- o Sub-concessionari degli stands e loro personale addetto;
- o Produttori agricoli;
- o Acquirenti;
- o Autotrasportatori;
- o Utenti e operatori che frequentano a vario titolo il MOI.

Per ognuna di queste categorie è indispensabile fare rispettare le fasce orarie previste anche in riferimento al tipo di operazione che devono svolgere (scarico merci, ingresso con o senza automezzo, contrattazioni, ecc...) e fornire loro ogni informazione circa le modalità di accesso e di fruizione dei servizi del Mercato.

Riguardo le contrattazioni, occorre controllare direttamente affinché i compratori non accedano alle aree di vendita prima dell'apposito segnale acustico (sirena). Il riconoscimento della categoria di operatore può avvenire mediante richiesta di esibizione del tesserino personale di riconoscimento, di cui tutti devono essere provvisti (utenti privati esclusi);

b) controllare ed effettuare se necessario l'esazione del diritto di circolazione e utilizzo delle aree interne al MOI che dovrà essere effettuato in conformità con quanto prescritto da FOR;

c) utilizzare le previste aperture manuali limitatamente ai casi di urgenza o di mancato funzionamento del sistema informatico. Le aperture manuali per gli operatori non in possesso di tessera dovranno essere registrate nominativamente, motivate e quotidianamente notificate a FOR attraverso copia, a cura dell'ufficio amministrazione della Ditta concessionaria, del registro quotidiano delle aperture manuali effettuate nelle due guardiole;

d) provvedere, in tutti i casi in cui l'utente sia sprovvisto di tessera transponder, o la tessera risulti mancante degli scatti necessari all'ingresso, ad effettuare l'apertura automatica delle sbarre mediante tessere personali che dovranno essere mantenute attive (credito) tramite richiesta alla Direzione FOR. Sarà cura della Ditta concessionaria provvedere a riscuotere tali aperture applicando le tariffe in vigore nonché rilasciare apposito scontrino fiscale agli utenti.

In caso di mancato funzionamento del sistema gli addetti dovranno ugualmente riscuotere i diritti d'ingresso, rilasciare apposito scontrino fiscale agli utenti e comunicarli in giornata alla Direzione che provvederà alle medesime condizioni al loro incameramento.

Al termine di ciascun mese di competenza verrà eseguito il controllo dei dati forniti dal concessionario e, una volta raffrontati con quelli in possesso di FOR, la Ditta concessionaria riceverà un compenso in base agli incassi effettuati, come previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

La Ditta concessionaria dovrà altresì provvedere ad effettuare l'apertura del cancello per lo scarico notturno – che – che avverrà dalle ore 21.30 alle 05.30 secondo il calendario vigente approvato dal Consiglio di Amministrazione di FOR, sentita la Commissione di Mercato – e riscuotere il relativo diritto di ingresso utilizzando una tessera apposita con le stesse modalità sopra descritte.

Il servizio di guardiania dovrà essere funzionale all'orario e al calendario in vigore e comunque garantire la sorveglianza necessaria anche durante il servizio di scarico notturno. Restano a carico della Ditta concessionaria inoltre, l'esecuzione, con proprie attrezzature, di tutti i lavori di ordinaria manutenzione elettrica e meccanica e riparazione relativi alle strutture e ai manufatti del MOI inerenti al servizio di guardiania (quali ad esempio la sostituzione di lampadine, piccole saldature, sostituzione di aste delle colonnine degli ingressi, ecc...) interni o esterni alla recinzione; mentre, rimane a carico di FOR S.p.A. a Socio Unico, l'acquisto e la gestione del materiale necessario ad effettuare tali riparazioni.

Il servizio di custodia consiste in generale nel preservare e vigilare da ingerenze esterne l'intero complesso del MOI con la diligenza di un professionista del settore.

In particolare i compiti possono così essere suddivisi:

- b)a. apertura e chiusura di tutti i cancelli in conformità all'orario ed al calendario in vigore nel MOI, nonché a particolari necessità connesse ad eventi straordinari del Mercato incluse le esigenze di ditte esterne per interventi fuori orario di manutenzioni ordinarie, straordinarie o per riparazioni di guasti ad attrezzature, impianti e varie del mercato, autorizzate da FOR;
- c)b. chiusura notturna dell'intera area mercato, dei locali e dei magazzini come specificato nell' art. 1;
- d)c. riporre in luogo chiuso a chiave tutte le attrezzature e quant'altro in dotazione a FOR anche se non ricevute in consegna dalla stessa;
- e)d. provvedere ad altre aperture e chiusure secondo precise disposizioni della FOR;
- f)e. effettuare ispezioni notturne e riferire tempestivamente a FOR di eventuali anomalie riscontrate e danni provocati da chicchessia alle strutture del MOI.

L'organizzazione e gestione del servizio oggetto della concessione sarà completamente a carico della Ditta assegnataria, la quale se ne assume i conseguenti oneri e le responsabilità.

ART. 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AI REQUISITI E AGLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE IMPIEGATO E DELLE DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI

La ditta concessionaria dovrà espletare i servizi ad essa affidati con autonoma ed adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, a regola d'arte e comunque nella maniera più idonea, responsabile, sollecita ed efficiente.

La ditta concessionaria è stata resa edotta del fatto che i servizi possono quantitativamente variare, anche in maniera consistente, a seconda delle necessità stagionali e dovrà soprattutto assecondare la richiesta del servizio che nei diversi giorni della settimana (e a seconda delle imprese utilizzatrici) può risultare assai diversificata; che gli stessi servizi vengono normalmente erogati anche in orario notturno, diurno e anche festivo ed in ogni caso nel rispetto delle giornate e degli orari del MOI, dovendosi adeguare di conseguenza.

La Ditta Concessionaria è tenuta a comunicare a FOR i nominativi dei responsabili tecnici ed organizzativi dei servizi in affidamento preposti alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, se diverso, del responsabile giornaliero a cui fare riferimento per tutti gli aspetti operativi quotidiani. Egli inoltre dovrà consegnare a F.O.R. lo schema organizzativo generale e particolare dei servizi.

FOR, laddove se ne manifesti la necessità, può intervenire a mezzo di proprio incaricato, direttamente nei confronti dei responsabili tecnici e organizzativi al fine di far verificare in contraddittorio e se del caso correggere, anche immediatamente, le origini e i motivi di eventuali disservizi

La Ditta concessionaria sarà direttamente responsabile di eventuali danni causati a cose di proprietà del Mercato o di terzi o a persone.

Essa dovrà presentare al momento dell'affidamento della concessione la stipula di adeguata polizza assicurativa per i rischi contro danni derivanti da furti di cose di proprietà del Mercato derivanti dallo svolgimento del servizio in concessione.

La Ditta concessionaria dovrà assicurarsi che il personale dipendente e/o i collaboratori adibiti all'espletamento del servizio in concessione presidino i locali messi a disposizione da FOR per lo svolgimento del servizio in concessione ed altresì:

- siano portatori di segni distintivi preventivamente prescritti da FOR e forniti dal concessionario a sue spese ai fini di una corretta riconoscibilità;
- tengano sempre un comportamento corretto;
- consegnino immediatamente a FOR, o a chi per essa, le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute all'interno del MOI;

segnalino agli incaricati di FOR, appena ne vengano a conoscenza, le rotture e i guasti delle strutture, dei macchinari e degli impianti esistenti all'interno del MOI, eventuali disservizi o quant'altro comprometta la funzionalità dello stesso e, dove previsto, effettuino le riparazioni necessarie.

La Ditta concessionaria avrà l'impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, compatibilmente con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico – organizzative o di manodopera previste.

La Ditta concessionaria avrà l'impegno ad acquistare dal precedente concessionario le attrezzature, funzionanti e in regola con le norme sulla sicurezza, destinate alle attività presenti di cui al presente capitolato, ad un prezzo da concordare tra le parti o in caso di disaccordo determinato da un perito nominato d'accordo tra le parti o in caso di disaccordo dal Presidente della CCIAA di Forlì – Cesena; la Ditta Concessionaria è liberata da tale impegno, ove il precedente concessionario non intenda cedere tale attrezzatura.

Inoltre, è fatto assoluto divieto alla Ditta concessionaria e al suo personale addetto di:

- chiedere o ricevere particolari compensi;
- concludere accordi diretti con l'utenza contrari alle disposizioni di FOR;
- divulgare dati notizie concernenti il servizio in concessione;
- prendere parte a qualsiasi iniziativa che leda gli interessi di FOR;
- chiedere regalie.

E' consentito invece alla Ditta concessionaria e al personale dipendente effettuare acquisti negli orari di commercializzazione di cui potrà essere verificata la legittima provenienza.

Per quanto attiene ai mezzi e alle attrezzature minime indispensabili, funzionali ed attinenti al servizio affidato in concessione ed occorrenti per l'espletamento del servizio viene stabilito quanto segue:

i mezzi e le attrezzature di seguito elencati dovranno essere in ogni momento della durata della concessione in numero e in quantità sufficiente per fronteggiare con efficienza le esigenze dei servizi e dell'utenza e possedere i requisiti necessari, previsti dalla normative vigente in materia, in relazione all'ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio in cui vengono adibiti:

- n. 2 registratori fiscali di cassa all'interno delle guardiole;
- n. 2 walkie - talkie ricetrasmittenti o sistema analogo.

In ogni caso i mezzi e le attrezzature utilizzate dal concessionario non possono essere di numero inferiore e tipologia diversa rispetto a quelle sopraelencate.

Qualora l'espletamento del servizio in concessione dovesse essere affidato ad altra impresa a seguito della dichiarata decadenza del concessionario – ossia nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio in concessione alla data stabilita e sottoscritta;
 - mancata effettuazione del servizio in concessione per giorni superiori ad 1 (uno);
 - cessione, sotto qualsiasi forma, da parte della Ditta assegnataria, del servizio in concessione;
 - cessione da parte della Ditta assegnataria di crediti senza la preventiva notifica ed autorizzazione per iscritto di FOR;
 - inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente;
 - il mancato reintegro dell'ammontare della cauzione da parte della Ditta assegnataria entro 10 (dieci) giorni dall'invito di FOR;
 - gravi inadempienze da parte della Ditta assegnataria agli obblighi assunti, tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- il concessionario si obbliga a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre 6 (sei) mesi.

ART. 4

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

In qualità di datore di lavoro, la Ditta concessionaria avrà l'obbligo, a sua cura e spese, di provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della contrattazione collettiva alla medesima applicabile, relative alla retribuzione dei lavoratori impiegati, alla contribuzione, ai premi assicurativi, al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta concessionaria dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto della presente convenzione, condizioni normative e retributive conformi a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per la Provincia di Forlì-Cesena, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile alla Provincia stessa che per la categoria venga successivamente stipulato.

La Ditta concessionaria sarà tenuta al corretto inquadramento dei propri lavoratori, all'applicazione di contratti di lavoro conformi e rispettosi delle norme vigenti ed a pagare contributi e premi agli Enti previdenziali ed assicurativi in conformità alle norme di legge e di contratto.

Entro il giorno 10 di ogni mese la Ditta concessionaria dovrà consegnare a FOR il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva, nonché la documentazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, delle ritenute fiscali ad esse relative e dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al mese precedentemese precedente.

Al fine di dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri fiscali il concessionario potrà consegnare un'attestazione di professionista qualificato o di Ente autorizzato come previsto dalla normativa vigente.

In caso di inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente la Ditta concessionaria potrà incorrere nella revoca dell'assegnazione, fermo restando l'obbligo della stessa di manlevare FOR da ogni pretesa ogni pretesa che fosse formulata dai suoi dipendenti, soci o collaboratori in relazione alla violazione di norme di legge o di contratto.

ART. 5

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

La Ditta assegnataria avrà il divieto di cessione della concessione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di factoring, che non sia preventivamente autorizzata per iscritto da FOR. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. E' inoltre fatto divieto del tutto o in parte anche di fatto cedere il servizio in concessione; FOR potrà, in casi particolari e dietro esplicita autorizzazione scritta, consentire alla società concessionaria l'utilizzo di ditte esterne per lo svolgimento di sole porzioni di servizio (e comunque in misura non superiore al 30% del volume complessivo di merce movimentata mediamente per anno), fermo restando la possibilità di dichiarare risolta la concessione qualora non vengano rispettate le norme previste dal presente atto.

Nel caso di utilizzo esplicitamente autorizzato da FOR di ditte esterne è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei sub-appaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

In tale caso, inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare tutta la documentazione prevista dall'art. 4) anche in relazione al sub-appaltatore, assumendo responsabilità solidale con questo in relazione all'adempimento di ogni obbligo e rispondendo di eventuali inadempimenti del sub-appaltatore nei confronti di FOR come se fossero propri.

ART. 6

ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RESPONSABILITA'

FOR si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte del concessionario siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali.

In particolare:

- a) FOR è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro dovesse accadere al concessionario, o al personale di questo, nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione, o per qualsiasi altro motivo. Il concessionario è tenuto a sollevare FOR da tutte le azioni che le venissero eventualmente intentate da terzi o dalle persone da lui dipendenti, per eventuali danni subiti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione e per pretese diritti in relazione ai vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni di lavoro dei suoi dipendenti;
- b) Il concessionario risponde pienamente per danni al proprio personale, alle cose, al personale di FOR e a terzi, che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio dato in concessione, e si impegna a sollevare FOR da qualsiasi pretesa responsabilità;

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.P.A.-socio unico

Via Dismano 4001 – 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

P.I / C.F. n.isc. Reg. Imprese 03594460408

R.E.A.307373 c/o CCIAA FORLÌ-CESENA

Capitale Sociale € 120.000 I.V.

- c) Il concessionario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle eventuali passività che FOR dovesse riscontrare per incuria, negligenza e inosservanza degli obblighi previsti dalla presente concessione, imputabili direttamente e/o indirettamente al concessionario stesso o al suo personale;
- d) Il concessionario è responsabile di ogni danno che FOR S.p.A. a Socio Unico o gli espositori all'interno del Mercato dovessero subire per effetto dell'inadempimento delle prestazioni di guardiania in termini esigibili da un professionista del settore ed in ogni caso si obbliga a manlevare FOR S.p.A. a Socio Unico da ogni pretesa di terzi derivante dalla sua condotta.

FOR è autorizzata a richiedere motivatamente al concessionario, che dovrà adempiervi, la sostituzione o l'allontanamento di suo personale per ragioni di condotta e/o di rispetto delle norme e del Regolamento di Mercato.

ART. 7

DURATA E CORRISPETTIVO

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) fino al 31 dicembre 2022 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La Ditta concessionaria avrà diritto, a fronte del corretto svolgimento delle prestazioni a suo carico, ad un corrispettivo annuo pari alla migliore offerta al ribasso rispetto all'importo a base d'asta fissato € 4038.0400,00 annui pervenuta nei termini previsti dalla relativa gara, riconosciuto su base mensile dietro presentazione di regolare fattura che verrà pagata a 30 giorni data fattura fine mese. Inoltre, al concessionario verrà riconosciuta una percentuale pari al 20% del totale degli ingressi mensili incassati direttamente ovvero incassati attraverso le tessere in dotazione e registrati, previa presentazione, a cadenza mensile, di regolare fattura e di documentazione giustificativa.

I corrispettivi fatturati a FOR dalla Ditta concessionaria potranno essere liquidati esclusivamente in seguito alla presentazione a FOR di un modello D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) valido in relazione al periodo in cui sono state eseguite le prestazioni di cui si chiede la liquidazione, nonché di documentazione attestante:

- (i) il regolare pagamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori impiegati;
- (ii) il regolare pagamento delle ritenute fiscali applicate in relazione ai lavoratori impiegati.

I corrispettivi fatturati a FOR dalla Ditta concessionaria potranno essere liquidati esclusivamente tramite:

- accreditamento in c/c bancario;
- accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

La Ditta concessionaria, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010: le transazioni eseguite dalla Ditta concessionaria senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione di FOR.

La ditta concessionaria assume altresì a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla concessione con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivabile nei confronti di FOR.

ART. 8

CAUZIONI

Il concessionario dovrà costituire fidejussione bancaria, a prima richiesta, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal servizio assegnato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso di spese che FOR dovesse sostenere durante la gestione in concessione per fatto del concessionario a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio.

In caso di pagamento ordinato da FOR sulla cauzione a qualsiasi titolo, la Ditta concessionaria dovrà provvedere a reintegrarne l'ammontare entro 10 (dieci) giorni dall'invito; il mancato reintegro potrà costituire motivo di revoca della concessione.

ART. 9

ASSICURAZIONI, PENALI, RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E DIRITTO DI RECESSO

Tutte le assicurazioni, previdenze e contributi sono obbligatorie ed a carico della Ditta concessionaria.

La Ditta concessionaria è tenuta a stipulare polizza assicurativa sulla responsabilità civile e sulla responsabilità nei confronti dei priori soci, dipendenti e collaboratori con massimali – per sinistro, per danni a terzi, cose, persone – adeguati in misura non inferiore a 3.000.000 (tre milioni) di Euro per sinistro, per persona, senza limitazione per numero di sinistri, con copia da presentare a FOR prima della firma del contratto di concessione.

La Ditta concessionaria dovrà, inoltre, stipulare, a suo carico e senza nulla pretendere da FOR, idonea polizza assicurativa per la propria responsabilità per qualsiasi tipo di danno derivante da furti di beni di FOR o di terzi siti all'interno del Mercato, esclusivamente correlato allo svolgimento dei servizi regolati dal presente atto, con massimali di Euro 1.000.000,00.

Le inadempienze o eventuali ritardi rispetto alle obbligazioni contrattuali di cui al presente capitolato comporteranno l'applicazione di una penale irriducibile da parte di FOR di Euro 500,00 per ciascun inadempimento o ritardo, salvo il maggior danno fino ad un massimo complessivo pari alla cauzione versata dalla Ditta assegnataria.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria durante il corso di validità della concessione sospenda per un qualsiasi tempo il servizio in gestione o non li esegua in maniera regolare e completa, FOR si riserva la facoltà di provvedere come ritiene più opportuno e secondo necessità, a spese della Ditta concessionaria, a carico della quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti dalle dette inadempienze e dai provvedimenti che FOR sia costretta ad adottare di conseguenza.

La concessione si intenderà automaticamente decaduta nei seguenti casi:

- 1) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- 2) mancata effettuazione del servizio per un periodo superiore a giorni 1 (uno);
- 3) cessione non autorizzata anche parziale del servizio.

FOR potrà dichiarare la decadenza nei casi descritti nel corpo del presente atto e/o in caso di grave inadempienza agli obblighi assunti tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di concessione FOR provvederà ad incamerare la cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

FOR e la Ditta concessionaria avranno facoltà di recesso dando preavviso di 180 (centottanta) giorni con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata a/r. posta elettronica certificata.

ART. 10

DEFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tutte le controversie fra le parti, così durante l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, come al termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno escluse, saranno deferite al giudice ordinario ed è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.